



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Delibera n. 554/2026/IV

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella seduta del 28 aprile 2026, composto come da verbale in pari data;

Sentito il Relatore, Consigliere Giulio Corsini;

**Visto** l'articolo 3 del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii che disciplina i requisiti professionali **per la nomina** a Presidente, Presidente di Sezione e Vicepresidente di sezione delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado;

**Visto** l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii. in cui è previsto che *"i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, **non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto"***;

**Richiamata** la sentenza n. 3151 dell'11.4.2017 con la quale il Consiglio di Stato si è pronunciata sul ricorso in appello n. registro generale 5810/2016 per la riforma della sentenza del TAR Lazio, Sezione III *quater*, n. 4606 del 21.4.2016, concernente l'esclusione dal concorso interno (bando approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con delibera n. 2230 del 17.9.2013, per la copertura dei posti vacanti di Presidente di Commissione e Presidente di Sezione presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali), dei giudici tributari immessi nell'incarico da meno di due anni rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione;

**Considerato** che il Consiglio di Stato nella richiamata sentenza ha condiviso le conclusioni del Giudice Amministrativo di primo grado ritenendo che *"l'articolo 11, comma 4, può ritenersi limitato alla disciplina dei trasferimenti per mobilità e non ad un concorso interno per l'avanzamento che, nel caso dei giudici togati, dovrebbe trovare la sua principale norma di riferimento nell'articolo 3 del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii, senza alcun riferimento ad un periodo di tempo ostativo all'accesso. In questa prospettiva, prosegue il Consiglio di Stato, il TAR ha correttamente considerato anche il successivo comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 che, ai fini di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari attraverso la copertura dei posti vacanti nonostante gli interPELLI, consente all'Amministrazione di ricorrere al reperimento esterno, con le procedure di cui all'articolo 9 dello stesso decreto legislativo, anche per la copertura dei posti direttivi"*

*o semidirettivi. In sostanza con la nomina diretta di un togato esterno che ovviamente non ha svolto per due anni le funzioni di giudice tributario”;*

**Considerato** il mutato quadro normativo a seguito della legge di riforma della giustizia tributaria di cui alla legge 31.8.2022 n. 130 e ss.mm.ii., con la quale è stata istituita la nuova magistratura tributaria professionale;

**Ritenuto**, in particolare, che tale citato mutato quadro normativo impone una rimediazione e reinterpretazione dell’assetto ordinamentale anche alla luce delle specifiche prerogative del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, tra le quali rientra la potestà di deliberare sulle “..nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado” (art. 24, comma 1, lettera c, D.Lgs. 545/92 cit.);

**Considerata**, in particolare, la necessità di governare il processo di riforma e la transizione dalla giustizia tributaria onoraria alla giustizia tributaria professionale assicurando stabilità organizzativa e funzionale alle Corti di Giustizia Tributaria anche mediante la congrua assegnazione alle sedi giudiziarie dei nuovi magistrati tributari reclutati mediante la procedura concorsuale disciplinata dagli articoli da 4 a 4-*quater* del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., anche tenendo conto dei possibili futuri assetti geografici delle sedi giudiziarie;

**Richiamato** in particolare l’articolo 1-*bis* del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 introdotto dalla legge 31.8.2022 n. 130 e ss.mm.ii., in cui è definita la giurisdizione tributaria e le modalità di accesso di cui ai successivi articoli da 4 a 4 - *quater*;

**Considerato** che con l’introduzione dell’articolo 1-*bis* e la riformulazione dei previgenti articoli 4, 5, 9, e dell’articolo 11 del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545, è venuta meno la possibilità di reclutare mediante concorso esterno presidenti e presidenti di sezione, fra gli appartenenti alle altre magistrature – ordinaria, amministrativa, contabile e militare – come invece nella disciplina normativa ante Riforma della Giustizia Tributaria a cui rinvia la sentenza della Consiglio di Stato sopra citata;

**Considerato** altresì che per effetto delle suddette disposizioni normative, è altresì preclusa la possibilità di reclutare nuovi giudici onorari a servizio della giustizia tributaria;

**Considerato** che la nuova procedura di reclutamento disciplinata dagli articoli da 4 a 4-*quater* è finalizzata alla assunzione dei magistrati tributari con la qualifica di giudice tributario nelle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado;

**Considerato** inoltre che, in coerenza con quanto indicato, l’art. 16 del decreto-legge 19 febbraio 2026 n. 19, convertito con modifiche con la Legge 20 aprile 2026, n.50, a tenore del cui comma 1, ha sostituito l'articolo 5 del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545, prevedendo che: «1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, che abbiano conseguito un'anzianità nelle corti di primo grado non inferiore a **tre anni**, e tra i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui al medesimo articolo 1-bis» ;

**Richiamato** altresì l'articolo 1, comma 7, ultimo capoverso, della Legge 31.8.2022 n. 130 e ss.mm.ii. in cui il Legislatore ha previsto, *"per i magistrati così transitati"*, ovvero per coloro che sono transitati senza promozione, mantenendo l'originaria funzione e sede, di non applicare l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., ovvero il vincolo della permanenza nell'ultimo incarico per almeno un biennio dalla data di immissione nelle funzioni, assumendo tale vincolo come principio generale applicabile a tutti, giudici tributari laici e togati senza distinzione;

**Considerato** che l'articolo 3 e l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., possono essere interpretati nel senso che il primo disciplini i requisiti professionali di nomina - accesso alla funzione, il secondo i requisiti di legittimazione concorsuale per l'assegnazione dell'incarico, disposizione particolarmente efficace per assicurare stabilità organizzativa alle Corti di Giustizia Tributaria;

**Ritenuto**, per quanto sopra premesso, che il nuovo assetto normativo conduce alla esclusione dell'applicazione dell'articolo 11, comma 4, anche agli avanzamenti di carriera, che nella differente opzione interpretativa trova(va) supporto argomentativo essenzialmente sulla possibilità di accedere alla funzione anche in prima nomina, e ciò ai sensi dell'articolo 9 del decreto, senza necessità di maturare l'esperienza di servizio almeno biennale;

**Ritenuta**, pertanto, alla stregua di quanto sin qui esposto, che in questa specifica fase di transito e trasformazione in cui si trova la magistratura tributaria e del processo di ridefinizione della geografia giudiziaria, sussiste la necessità di intervenire sulla disciplina del termine di permanenza in una determinata sede, in base al citato articolo 24, comma 1, lettere c), d.lgs. n. 545 del 1992, prevedendo espressamente l'applicazione del termine biennale di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 545/1992 sia alla mobilità orizzontale che a quella verticale di giudici e magistrati tributari;

**Ritenuta** nondimeno la necessità di salvaguardare le posizioni acquisite e il legittimo affidamento dei giudici e dei magistrati tributari, stabilendosi l'applicazione della regola ai trasferimenti conseguenti ai bandi e agli interpelli deliberati in pari data o data successiva alla pubblicazione della presente delibera;

**Ritenuto** quindi, in definitiva, e in coerenza con il dato normativo letterale, che il requisito di legittimazione concorsuale di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., sia applicabile sia agli interpelli per trasferimento di sede, cosiddetti orizzontali, sia ai concorsi interni, cosiddetti verticali, ovvero finalizzati alla assegnazione di diverso incarico;

## DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;

per le ragioni sopra esposte, di applicare il requisito di legittimazione concorsuale di cui all'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii, a tutte le procedure concorsuali (verticali) e di interpello (orizzontali) interne, finalizzate rispettivamente alla assegnazione del medesimo incarico in altra sede o di diverso incarico, di cui al successivo comma 4-bis;

la presente deliberazione è applicata ai trasferimenti conseguenti ai bandi e agli interpelli deliberati in pari data o data successiva alla pubblicazione della presente delibera.

## AVVISA

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione della presente delibera sul sito internet istituzionale di questo Consiglio.

## DISPONE

La pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, [www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it), nella sezione "PUBBLICITA' LEGALE" e nella sezione "CONCORSI".

La comunicazione della presente delibera:

- al Dipartimento della Giustizia Tributaria - Direzione della Giustizia tributaria;
- Ai Presidenti e Direttori delle Segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado.

La Presidente  
Firmatario1